



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF072

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

OGGETTO	COSTO AMMORTIZZATO E ATTUALIZZAZIONE DI DEBITI E CREDITI
RIFERIMENTI	ART. 2426 C.C., OIC N. 15, OIC N. 19
CIRCOLARE DEL	20/04/2017 (1° PARTE)

Sintesi: il costo ammortizzato (e attualizzato) costituisce un criterio di rilevazione dei titoli, dei crediti e dei debiti introdotto dal D.lgs. n. 139/2015, alternativo al criterio del valore nominale.

Con esso i costi/ricavi accessori legati al credito/debito non sono contabilizzati e rappresentati separatamente in bilancio, ma entrano a far parte del credito/debito stesso ed a conto economico il costo/ricavo dell'operazione non va rilevato in base al tasso d'interesse nominale ma a quello "effettivo".

Il criterio si applica per i debiti/crediti sorti dal 1/01/2016 limitatamente alle società (non quotate) che redigono il bilancio in forma ordinaria; può, dunque, essere disapplicato, alternativamente:

- per debiti/crediti già presenti nel bilancio 2015
- per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le microimprese
- ove la sua adozione porti a spostamenti non significativi; tale condizione è verificata per le poste con scadenza inferiore a 12 mesi.

ASPETTI GENERALI DEL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

L'art. 2426, comma 1, n. 8, c.c. (modificato dal D.lgs. n. 139/2015) dispone che:

"8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo."

DECORRENZA: il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato con riguardo

- ai debiti/crediti contratti dal 1/01/2016 (art. 12 c. 1 Dlgs. n. 139/2015)
- **non efficacia retroattiva** e, dunque, **può non essere applicato per quelli sorti fino al 31/12/2015.**

L'OIC (nella sua nova funzione di "interprete ufficiale") ha provveduto ad aggiornare, con specifico riferimento al costo ammortizzato, i seguenti principi contabili:

- OIC 15: Crediti
- OIC 19: Debiti

Anche i principi contabili relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali e alle rimanenze sono coinvolte dal criterio del costo ammortizzato laddove le condizioni di pagamento connesse non rientrano tra quelle normalmente praticate nel mercato (es: pagamento differito di oltre 12 mesi senza evidenza di un interesse dilatorio).

Il metodo del costo ammortizzato viene delineato nel corpo dell'**OIC n. 15, par. 16**, come segue:

"Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecoverabilità".

Tenendo anche conto delle "Motivazioni alla base delle decisioni assunte" contenute nell'OIC n. 19, in merito al costo ammortizzato si precisa quanto segue:

→ Il criterio comporta:

1. la rilevazione iniziale del debito/credito al netto delle rate da rimborsare e di tutti i costi/ricavi di transazione o che comunque differenziano il valore iniziale e il valore finale del debito/credito;

La **definizione di “costi di transazione”** è contenuta nell’**OIC n. 15, par. 19** (conforme: OIC n. 19, par. 20): **“sono costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria”**




Costi marginali direttamente imputabili: essi:

- includono: i contributi pagati a organismi di regolamentazione, le tasse/gli oneri sui trasferimenti e gli onorari e le commissioni corrisposti a terzi (esempio: consulenti; mediatori finanziari; notai).
- non includono: i costi di transazione, i premi e gli sconti sul valore nominale del credito, nonché tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento corrisposti alla controparte.

2. si ammortizza per tutta la durata del debito/credito la differenza tra il valore iniziale e il valore finale del debito/credito, applicando un apposito tasso di sconto, facendo confluire gli interessi passivi/attivi e tutti gli altri costi/ricavi nella medesima voce del conto economico
3. occorre applicare il **tasso effettivo** (TIR, tasso interno di rendimento)

Tasso d'interesse effettivo	OIC n. 19, par. 17-18 (debiti)	<p>“17. “Il criterio dell’interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo”.</p> <p>18. “Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un’entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un’opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l’entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari)”.</p>
	IAS 39	<p>E’ il tasso che <<attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, in un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria>></p>

4. Nel caso in cui il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato l’attualizzazione dei flussi finanziari futuri viene effettuata utilizzando il tasso di interesse di mercato.



CONCETTI IMPORTANTI		
Tasso di interesse di mercato	OIC n. 19, par. 12 (debiti) OIC n. 15, par. 10 (crediti)	“è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il debito/credito. Nel determinare tale tasso d’interesse si deve massimizzare l’utilizzo di parametri osservabili sul mercato.”
Tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali	OIC n. 19, par. 10 (debiti) OIC n. 15, par. 10 (crediti)	“è il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito), ma non considera i costi di transazione.”
Attualizzazione	OIC 19, par. 11 (debiti) OIC n. 15, par. 10 (crediti)	sotto il profilo finanziario, è il processo che consente, tramite l’applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno pagati in una o più date future. L’attualizzazione è prevista dall’art. 2426, comma 1, n. 8 laddove si richiede che la valutazione dei debiti tenga conto anche del “fattore temporale” nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da quello di mercato.

→ **L’art. 2426 c. 2 c.c.** stabilisce che per la definizione [...] di “costo ammortizzato”, [...] e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali.

Nota: il costo ammortizzato deriva dalla tradizione contabile internazionale, ed in particolare viene normato dallo IAS 39.

- nel sistema IAS-IFRS il costo ammortizzato rappresenta un criterio di valutazione, in quanto nel caso dei debiti è prevista l’iscrizione al *fair value*, introdotto dal D.lgs. n. 139/2015 solo per i derivati
- tale asimmetria tra il sistema IAS-IFRS e il sistema OIC comporta che nel codice civile il costo ammortizzato non costituisce un criterio di valutazione ma un criterio di rilevazione
- l’art. 2426, comma 1, n. 8, c.c., mitiga l’asimmetria in argomento laddove dispone l’**attualizzazione** dei debiti e dei crediti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dal contratto non sia in linea con il tasso di mercato
- i sistemi IAS-IFRS e OIC, relativamente al costo ammortizzato, si fondano comunque sulla base del prezzo della transazione.

AMBITO SOGGETTIVO

In merito all’ambito applicativo il costo ammortizzato trova applicazione

- solo per le società (non quotate) che redigono il bilancio in forma ordinaria
- e per i soggetti IAS adopter (in relazione ai principi contenuti nello IAS 39)

SOGGETTI ESCLUSI: rimangono escluse:

- le **micro-imprese** (art. 2435-ter c. 2 c.c.)
- e le **società** che redigono il **bilancio in forma abbreviata** (artt. 2435-bis c. 7 c.c.).

DUBBIO - SOCIETÀ DI PERSONE

Non è chiaro se il criterio si applichi anche alle società di persone/ditte individuali, per effetto dell’art. 2217 c. 2 c.c. (“*nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili*”, rinviando, nel caso di specie, ai criteri fissati dall’art. 2426, c.c.).

In attesa di chiarimenti, si ritiene **certa l’esclusione del caso l’impresa non superi i limiti previsti per la presentazione del bilancio ordinario** per le società di capitali (superò per 2 anni consecutivi di 2 dei 3 limiti previsti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale ≤ 4.400.000; ricavi delle vendite e delle prestazioni ≤ 8.800.000 e numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio ≤ 50 unità).



AMBITO OGGETTIVO

Le operazioni che potenzialmente possono richiedere l'applicazione del metodo del costo ammortizzato sono le seguenti:

- operazioni finanziarie attive e passive con scadenza superiore ai 12 mesi, con particolare riferimento ai finanziamenti infragruppo e ai finanziamenti dei soci infruttiferi d'interesse
- acquisto di immobilizzazioni con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato (OIC n. 16, par. 33)
- acquisto di beni del magazzino con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato (OIC n. 16, par. 22)
- vendite con pagamento a scadenza ≥ 12 mesi (OIC 15, par. 33).

METODO DEL COSTO AMMORTIZZATO - CASISTICA

Il criterio deve essere applicato "tenendo conto del fattore temporale", come stabilito dall'art. 2426, comma 1, n. 8, c.c. Secondo l'OIC n. 19, par. 11, "l'attualizzazione, sotto il profilo finanziario, è il processo che consente, tramite l'applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno pagati in una o più date future".

In sede di rilevazione iniziale, secondo l'OIC n. 19, par. 48, "per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato".

→ Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione.

Nel caso dell'assenza dell'attualizzazione si procede come segue:



→ Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione.

L'attualizzazione deriva dall'applicazione del "fattore temporale", definito dall'art. 2426, comma 1, n. 8, c.c., tenendo conto del confronto tra il tasso contrattuale e il tasso di mercato.



Il paragrafo 50 dell'OIC 19 precisa che nel caso in cui le commissioni contrattuali e ogni altra differenza tra il valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale.

OIC 19, par. 52 (debiti) OIC 15, par. 44 (crediti)	Debiti/crediti commerciali con scadenza > 12 mesi senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato	I debiti/crediti ed i relativi costi/ricavi si si rilevano inizialmente al valore determinato <u>attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato</u>. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico come onere/provento finanziario lungo la durata del debito/credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.
OIC 19, par. 50, 53 (debiti) OIC 15, par. 42, 45 (crediti)	Debiti/crediti di natura finanziaria nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato	Il valore di iscrizione iniziale del debito/credito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più eventuali costi di transazione. La differenza tra le disponibilità liquide ricevute/erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri, utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra i proventi/oneri finanziari o tra gli oneri/proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale. E' fatto salvo il caso in cui la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione.


APPLICAZIONE FACOLTATIVA DEL METODO

In applicazione di quanto analizzato in precedenza, l'OIC n. 15 e n. 19 prevedono che:

- **i criteri del costo ammortizzato e della attualizzazione**
- **sono facoltativi ove i risultati con esso ottenuti si discostino in maniera non rilevante** rispetto ai risultati ottenuti applicando del metodo tradizionale del valore nominale

Ciò si verifica nel caso in cui i debiti/crediti, alternativamente:

- abbiano **scadenza inferiore ai 12 mesi**
- le differenze tra valore iniziale e valore finale del credito/debito siano di scarso rilievo, e cioè:
 - a) per il costo ammortizzato:** i **costi di transazione** (e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore finale) siano di **scarso rilievo**
 - b) per l'attualizzazione:** il **tasso di interesse contrattuale** non si discosti in modo significativo dal **tasso di interesse di mercato**.



L'utilizzo di tale semplificazione deve essere **riportato in nota integrativa**.

EFFETTI IRRILEVANTI		
ESCLUSIONI	CASI CODIFICATI DALL'OIC	BIL. "ORDINARI"
DAL COSTO AMMORTIZZATO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ debito/credito con scadenza < 12 mesi ▪ costi di transazione/commissioni/altro differenziale di scarso rilievo 	obbligo di menzione in Nota integrativa
DALLA ATTUALIZZAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ debito/credito con scadenza < 12 mesi ▪ tasso di interesse contrattuale non significativamente diverso dal tasso di mercato 	

SCOSTAMENTO TRA TASSI (di contrattuale e "di mercato")	COSTI DI TRANSAZIONE (incl. commissioni o altro)	Iscrizione in bilancio del DEBITO/CREDITO/TITOLO
NON SIGNIFICATIVA	NON RILEVANTI	VALORE NOMINALE
	RILEVANTI	COSTO AMMORTIZZATO
SIGNIFICATIVA	NON RILEVANTI	ATTUALIZZAZIONE
	RILEVANTI	COSTO AMMORTIZZ. + ATTUALIZZ.

LA RILEVANZA

In linea di massima si può affermare che l'applicazione del costo ammortizzato, rispetto al criterio del valore nominale, trova applicazione nel rispetto del **principio della rilevanza**, introdotto in via generalizzata dal D.lgs. n.139/2015 nell'ambito dell'**art. 2423 c. 4 c.c.**

La irrilevanza "in teoria"

secondo lo IASB ("Framework for presentation of Financial Statement"):

- la rilevanza si verifica laddove l'informazione omessa o erranea sia in grado d'influire sulle decisioni economiche prese in base alla medesima
- e dipende dalla dimensione della posta in bilancio o dall'errore giudicato nelle particolari circostanze della sua omissione o errata imputazione.

La medesima nozione è contenuta nell'OIC n. 11/2005.

La irrilevanza "in pratica"

Allo scopo di rendere oggettivo il concetto di "rilevanza" sono stati individuati appositi parametri di riferimento, relativi alle operazioni con parti correlate, mediante:

- CONSOB, Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010;
- CNDCEC, Documento 17 marzo 2010 e 22 dicembre 2015.

Si riportano di seguito i parametri (v. RF 064/2017 in relazione all'informativa dovuta in presenza di "Parti correlate"), ritenendoli applicabili nel caso di specie:

INDICATORI DI RILEVANZA		RAPPORTO %	Soc. non quotate
a)	del controvalore	controvalore dell'operazione/patrimonio netto del Bilancio precedente	10%
b)	dell'attivo	totale attivo dell'operazione/totale attivo della società	
c)	delle passività	totale passività dell'operazione/ <u>totale attivo</u> della società	
d)	degli utili	utili ante imposte attribuibili all'operazione/utili ante imposte della società	
e)	di acquisti e vendite (beni e servizi)	corrispettivo dell'operazione/ricavi della società	

Il Doc. 17/03/2010 del CNDCEC chiarisce che **il parametro del 10%**:

- **è solo "indicativo"** e potrebbe non essere sufficiente in tutte le situazioni.
- va applicato ai valori del bilancio in chiusura (non a quelli del bilancio precedente, tranne l'indice a)).

RIFLESSI FISCALI

In merito ai riflessi fiscali relativi alle novità civilistiche introdotte dal D.lgs. n. 139/2015 il legislatore ha introdotto il decreto Milleproroghe.

L'art. 83 c. 1 Tuir è stato modificato

- ➔ con l'**introduzione del principio della derivazione rafforzata** per i soggetti OIC *adopter*
- ➔ ad esclusione delle "micro-imprese" (art. 2435-ter c.c.).

Il principio della derivazione rafforzata comporta sostanzialmente quanto segue:

- qualificazione di un fatto basato sulla sostanza economica
- diversa classificazione dei componenti patrimoniali e reddituali
- imputazione temporale in deroga alla competenza economica fiscale (nel senso della disattivazione delle disposizioni contenute nell'art. 109, commi 1 e 2)

Ciò comporta che l'adozione del costo ammortizzato avrà rilevanza ai fini fiscali, nel senso che i **costi di transazione**:

- ⇒ in passato: iscritti tra le immobilizzazioni immateriali e dedotti tramite ammortamento
- ⇒ dal 2016: saranno contabilizzati **quali interessi passivi** e come tali:
 - **dedotti ai fini Ires** (ex art. 96 Tuir)
 - risultando **indeducibili ai fini IRAP**.

Nella 2° parte della Informativa saranno riportati una serie di esempi relativi alla rilevazione del costo ammortizzato, in presenza o meno di attualizzazione, con particolare riferimento ai finanziamenti dei soci.